
	<p>ISTITUTO COMPENSIVO STATALE Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale VIA G. , 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923 C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB - E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it Sito web: www.icbelvedere.edu.it</p>	
---	---	---

Al Personale Docenti e ATA
Ai Genitori degli Alunni

Oggetto: **Assicurazione 2023/24**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che per l'anno Scolastico 2023/24 la Legge n. 85, pubblicata il 3 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha convertito in legge il testo coordinato del 4 maggio 2023, n. 48, “recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (il cosiddetto decreto Lavoro) ha previsto **l'estensione della tutela assicurativa INAIL per gli studenti e il personale** coinvolto in attività didattiche e formative. Il personale avrà quindi la stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantita al resto dei lavoratori dipendenti, **compreso l'infortunio in itinere**.

È necessario precisare anche che non tutti i docenti sono genericamente tutelati dall'assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l'ente attribuisce un fattore di rischio, fra cui:

- *quelli che per la loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
- *quelli che, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro;*
- *quelli che svolgono esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purché rientranti nella programmazione del PTOF), attività di educazione fisica e motoria ed attività di sostegno.*

Tutti i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall'assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere.

Nelle attività e mansioni degli insegnanti riconosciute dall'assicurazione INAIL rientrano anche l'attività ludico-motoria svolta dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e, per effetto della legge 104/92, gli insegnanti di sostegno e gli alunni con disabilità. L'INAIL stabilisce che le attività di sostegno si configurano come teorico-pratiche, «di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata».

In particolare, «l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge 104/92, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno».

È necessario poi evidenziare che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all'articolo 7, commi 27-32, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13519, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l'utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Per tutti gli insegnanti è operante quindi, in via generalizzata, l'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e gli stessi sono pertanto sempre tutelati, in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Possono rientrare nell'assicurazione INAIL anche gli infortuni in itinere occorsi al personale ATA ed agli insegnanti, se considerati soggetti assicurati secondo quanto previsto al punto 28 dell'art. 1 del T.U. 1124/65. Ora la nuova normativa fa rientrare nell'assicurazione INAIL gli infortuni in itinere per tutto il personale scolastico.

Per quanto riguarda gli alunni, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), **gli studenti** delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, **sono assicurati** obbligatoriamente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **soltanto se svolgono**:

- *esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;*
- *attività di educazione fisica nella scuola secondaria;*
- *attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;*
- *viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.*

Gli alunni non sono mai assicurati per gli infortuni in itinere (tranne che nelle attività PCTO nel percorso tra scuola e sede dell'attività), e con la nuova normativa restano comunque esclusi da tale forma assicurativa.

Per completezza di informazione bisogna precisare che, né l'assicurazione obbligatoria INAIL finora in vigore, né l'estensione di tale copertura alla totale platea degli assicurati del mondo "scuola", **tutelano gli assicurati per la responsabilità civile.**

Per questo motivo restano necessarie le assicurazioni integrative che, invece, coprono anche la responsabilità civile per danni inferti a terzi. Si comprende, dunque, l'importanza rivestita dall'assicurazione integrativa per la più ampia gamma di copertura fornita, rispetto ad una tipologia che non rientra nell'assicurazione INAIL.

Per questa ragione è **NECESSARIO** che le scuole stipulino una ulteriore assicurazione con compagnie private, per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l'offerta economicamente più conveniente, ma non può, autonomamente, non avendone i mezzi finanziari, farsi carico del relativo onere.

La stipula del contratto assicurativo integrativo deve essere deliberata in sede di Consiglio di istituto e le famiglie sono obbligate alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo studente.

La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario, e deve essere pagata dai genitori degli alunni.

Ovviamente, qualora accada un incidente che implichi la responsabilità civile verso terzi non coperta dalla tutela dell'INAIL, l'alunno, che non avesse stipulato l'assicurazione integrativa, non potrà beneficiare di alcun rimborso.

Inoltre, per la partecipazione alle visite guidate e ai campi scuola, se la famiglia non intende aderire a questa Assicurazione, per consentire al proprio figlio di partecipare all'uscita, dovrà assumere la responsabilità per danni a terzi, ricorrendo ad una propria polizza di cui tutti gli estremi dovranno essere preventivamente comunicati agli Uffici di Segreteria.

La copertura assicurativa integrativa non riguarda necessariamente soltanto gli alunni, nell'ambito di tale copertura, infatti, possono volontariamente e discrezionalmente rientrare i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni, così come altre figure coinvolte nelle attività scolastiche.

Ferma restando la possibilità per la scuola di individuare, sulla base dei propri specifici fabbisogni, le coperture assicurative integrative più congeniali alle proprie necessità, si osserva che le principali polizze assicurative integrative più frequentemente stipulate, fino ad ora, sono:

- **polizza infortuni**, in base alla quale l'evento infortunio determina l'operatività della garanzia contenuta nella polizza scolastica, che si concretizza nel risarcimento delle spese mediche o nelle diarie in caso di invalidità temporanea ovvero di un indennizzo nei casi di morte o invalidità permanente (ovviamente, per questo anno scolastico, **non sarà richiesta dalle scuole**, perché troverà copertura nella normativa cui si è fatto riferimento); per questo anno scolastico, 2023-2024, è garantita, in base al Decreto Lavoro, dal MIM;
- **polizza per responsabilità civile**, che, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, garantisce il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave, con esclusione del dolo.

La responsabilità oggetto di copertura assicurativa è solo quella civile, poiché la responsabilità penale, essendo strettamente personale, non può costituire oggetto di negozi giuridici.

CHIEDE, inoltre, considerato quanto sopra di comunicare ai coordinatori di classe l'adesione alla stipula di una **polizza per responsabilità civile che garantisce il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave, con esclusione del dolo.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bonanata